

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

PER SIMONA RUSSO (C.F. RSSSMN97R47D851P nata a Gagliano del Capo (LE) e residente a Milano in via Cecchi Emilio n. 1) rappresentata e difesa all'Avv. Giancarlo Pitaro, (C.F. PTRGCR88S26D122U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro via XX Settembre n. 62 (pec giancarlopitaro@pec.it),

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t

Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del l.r.p.t,

Associazione Formez, in persona del l.r.p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

MICHELE CIMMINO (n.953)

ALESSIA GIORDANO (n. 753)

LUCA LEONE (n. 784)

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DI OGNI IDONEA

MISURA CAUTELARE

- della **GRADUATORIA FINALE DI MERITO** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei

servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18/02/2026, **nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 4.064 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 660 (vincitore)**, e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di **ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta**;

- dell'esito della PROVA CONCORSO della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 25.5 e non con il corretto e legittimo e logico punteggio di 27.5;

- delle domande n. 21 e n. 33 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino;

- di ogni verbale di Commissione di Valutazione;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta;

NONCHE' PER LA CONDANNA

Della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 25,5 a 27,5;

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30

C.P.A.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 27,5

**NONCHÉ, OVE OCCORRA E, COMUNQUE IN VIA
SUBORDINATA,**

al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE DI FATTO

1) Fin da subito si rileva che la ricorrente ha partecipato al concorso indetto con bando avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*”, che si deposita, svolgendo la prova scritta in data 24 ottobre 2025 alle ore 8,00 presso la sede Scalo Eventi di Torino (codice candidatura UPDB5PEEUU).

2) In seguito allo svolgimento della prova scritta, il Ministero ha attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente, per come si evince dall’esito della prova scritta, che si deposita ed impugna, il “punteggio **totale di 25,5**, esito prova: superata, punteggio minimo 21, corrette: 35, errate 3, non date 2”.

La ricorrente è stata dichiarata idonea avendo conseguito il punteggio superiore a 21.

3) In data 18/02/2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso de quo, in cui la candidata ricorrente risulta essere classificato al posto n. 4.064 con il punteggio di **25,5 IDONEA NON VINCITRICE**.

La Commissione di Valutazione ha erratamente ed illegittimamente valutato ben 2 domande svolte dalla ricorrente in modo corretto e logico e legittimo in modo negativo negando

alla ricorrente la possibilità di poter ottenere il punteggio di 27.5 che le avrebbe consentito di venire dichiarata VINCITRICE DI CONCORSO e di ottenere immediatamente il posto di lavoro.

Una delle due domande erratamente valutate dalla Commissione, tra l'altro, è già stata riconosciuta come illegittima e illogica da Codesto TAR Roma con più sentenze e ciò nonostante la P.A. ha perseverato a non volere correggere il punteggio della ricorrente nonostante quest'ultima abbia anche notificato istanze di diffida alla correzione e alla presa d'atto dei precedenti di Codesto TAR.

La ricorrente è costretta ad adire Codesto On.le TAR per chiedere l'annullamento in parte qua della graduatoria e la correzione dell'esito della prova scritta e della sua correzione che è stata svolta in modo illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

**1) VIOLAZIONE DEL BANDO –
ILLOGICITA'/IRRAGIONEVOLEZZA/SPROPORZIONALITA'
DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE VIOLAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE” – ILLOGICITA'/INFONDATEZZA DELLA
VALUTAZIONE– MANIFESTA INGIUSTIZIA**

La ricorrente candidata ha conseguito il punteggio relativo alla prova scritta di 25,5 e però, fin da subito, si rileva che all'interno della prova vi sono ben due domande valutate dalla Commissione in modo errato, illogico e illegittimo, la cui corretta, legittima e logica valutazione classifica la candidata ricorrente VINCITRICE del concorso ed idonea immediatamente all'assunzione.

Infatti, all'interno delle domande a risposta multipla presenti nella prova scritta, vi sono ben n. 2 domande formulate in modo errato ed illegittimo ed illogico dalla Commissione, alle quali la candidata ha attribuito una risposta corretta e valida e che, però, in modo illogico ed illegittimo, la Commissione di valutazione ha valutato in modo negativo attribuendogli il punteggio di – 0,25.

I quesiti errati, cioè i quesiti contenenti due risposte corrette, **sono le domande n. 21 e 33** della prova scritta espletata.

La domanda n. 33 prevedeva quanto segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;**
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta;”

La ricorrente ha confermato come risposta corretta la numero 2 ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta”.

Ed infatti, per come si evince dall'antecedente, non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta e pertanto anche la risposta scelta dalla ricorrente è esatta, corretta e logica.

La Commissione di valutazione ha, invece, considerato corretta unicamente la risposta n. 3 “Tutti gli alpha potrebbero essere delta”, valutando la risposta data dalla ricorrente con -0,25, **OVVERO NEGATIVA!**

Tale valutazione è del tutto illogica, illegittima, incongrua ed errata.

Sul punto fin da ora si rileva esservi diversi precedenti con cui Codesto On.le TAR ha così statuito “... **la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea**, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) *posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)*” (ex multis TAR ROMA 398/2026, 1283/2026). Codesto TAR ha già esaminato la vicenda de qua statuendo che l’unica risposta corretta tra le tre è quella data correttamente dalla ricorrente, alla quale deve essere attribuito il punteggio pieno di + 1.

Né Commissione Ripam né Formez, in seguito alle svariate sentenze rese da Codesto TAR prima della pubblicazione della graduatoria, hanno corretto la valutazione errata data alla prova scritta del ricorrente, la quale è costretta a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per sentire accertato, anche in questo caso, quanto più volte dal TAR già statuito, ed ottenere il corretto punteggio di

+0,75 (ovvero + 1) alla domanda de qua e il conseguente punteggio complessivo di 26.5.

1.B) Anche per quanto attiene alla domanda n. 21 la stessa è stata formulata in modo errato, illegittimo ed illogico, la risposta data dal ricorrente è una risposta del tutto logica e coerente e non contraddicibile e, in ogni caso, vi è che il quesito è stato formulato in modo del tutto illegittimo.

La domanda è la seguente:

“Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:

- a) se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;
- b) anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino;
- c) se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola;”

La ricorrente ha correttamente svolto la suddetta domanda barrando la lettera c) ovvero “**se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola**” mentre la PA ha considerato illogicamente ed illegittimamente corretta la risposta sub. a) “*se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;*”

Il quesito contiene la seguente premessa: *se vado allo stadio e ho corso di prima mattina prendo anche una cocacola e, LOGICAMENTE, la candidata ha attribuito la corretta e logica preferenza alla risposta “se non ho preso la cocacola non ho*

corso la mattina”, conseguendo logicamente e congruamente alla premessa l’obbligo del prendere la cocacola “solo se andato a correre la mattina”.

E infatti **deriva logicamente dalla premessa “sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”** la **conseguenza** logica e congrua che: **“se non ho preso la cocacola non ho corso la mattina”**.

In modo del tutto incongruo, illogico ed illegittimo, però, la Commissione di Valutazione ha valutato negativamente la risposta data dal candidato al quesito n. 21 affermando che la risposta corretta è la n. 1, ovvero “a) se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;”.

Ma ciò esime dal contesto STADIO!

Ed infatti il soggetto agente può NON PRENDERE LA COCACOLA, pur avendo corso al mattino, perché non andrà allo STADIO!

Il quesito n. 21 sottoposto alla ricorrente contiene al suo interno la risposta **NECESSARIAMENTE** corretta sub c) e, pertanto, la risposta attribuita dalla candidata ricorrente deve essere valutata in modo corretto e con l’attribuzione del punteggio pieno di + 0,75 (ovvero + 1) per come previsto dal bando di concorso.

A fronte della premessa **UNIVOCA** “...prima di andare allo stadio sono andato a correre la mattina” consegue la risposta fornita dal ricorrente **“se vado allo stadio e ho corso la mattina prendo sicuramente un panino e la coca cola”**.

Alla luce della premessa univoca “corro al mattino --- vado allo stadio --- prendo la coca cola” , non può che conseguire

l'univocità della risposta n. 3 “se vado allo stadio e ho corso al mattino prendo sicuramente un panino e una coca cola”.

Prendo una coca cola se vado allo stadio e prima ho corso al mattino, vuol dire che se vado allo stadio e ho corso al mattino prendo un panino ed una coca cola : tale procedere risponde al principio di logica, non contraddittorietà e di identità.

La risposta data dal ricorrente è la sola possibile e alla ricorrente spetta anche in tale caso il punteggio pieno di + 1 per avere correttamente risposto alla domanda in questione, e il punteggio totale di + 27.5.

1.C) In ogni caso, fermo restando quanto sopra, che è assorbente e dirimente, **vi è che la PA non può formulare ai candidati quesiti manifestamente ambigui e che contengono al loro interno TRANELLI ED ILLOGICITA'.**

La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: “...*In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d'esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell'Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par*

condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, è senz'altro illegittimi poiché "l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico- scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021); Fermo restando quanto sopra già dedotto ed argomentato, vi è che in ogni caso il quesito sottoposto alla ricorrente è manifestamente formulato in maniera oscura, incompleta, non trasparente, equivoca, tale da consentire più risposte veritiere e contraddittorie che, in ogni caso, possono essere considerate IDONEE.

Pertanto la domanda sottoposta dalla Commissione alla candidata ricorrente è illegittima ed errata ed illogica e anche per tale motivo deve essere attribuito il punto alla candidata ricorrente, con conseguente modifica del punteggio complessivo in + 27.5.

2) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITA'

I suddetti errati quesiti erano previsti dal bando di concorso alla lettera "b) n. 8 quesiti volti a verificare la *capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale*. A ciascuna risposta è attribuito

il seguente punteggio: - risposta esatta: +0,75 punti; - mancata risposta: 0 punti; - risposta errata: -0,25 punti”.

I suddetti quesiti sono stati sottoposti alla candidata ricorrente in modo illogico ed illegittimo e ciò in quanto la Legge e il bando prevedono che ogni quesito deve avere una sola risposta corretta.

Ed invece all'interno dei quesiti suddetti sussistono almeno 2 risposte corrette e logiche.

La Giurisprudenza in materia è univoca nel ritenere che: *“In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l’eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, è senz’altro illegittimi poiché “l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto*

tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021);

Tanto sopra, pertanto, la Commissione di valutazione deve essere condannata ad ottemperare una valutazione positiva delle risposte fornite dalla ricorrente e ad attribuire il punteggio pieno di +1 ad entrambe le domande e conseguentemente incrementare il punteggio complessivo della ricorrente da 25.5 a 27.5.

“Una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate”. Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021).

La P.A. ha, dunque, erratamente attribuito il punteggio di -0,25 alle risposte corrette fornite dalla ricorrente e deve essere condannata ad aggiungere al punteggio totale conseguito dalla ricorrente quello ulteriore relativo alle due risposte corrette e il punteggio del ricorrente deve essere corretto nel complessivo n.

27.5, con conseguente inserimento del ricorrente all'interno della graduatoria pubblicata nella corretta posizione tra i VINCITORI.

3) SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'eventuale accoglimento del ricorso de quo, e l'attribuzione del punteggio superiore di 27.5, consente l'inserimento all'intero della graduatoria DELLA RICORRENTE TRA I VINCITORI alla posizione n. 606 con conseguente assunzione e/o possibilità di essere assunto dalla graduatoria anche a scorrimento nel più breve termine possibile.

6) SUI CONTROINTERESSATI.

Il ricorso in esame è finalizzato a conseguire una migliore posizione all'interno della graduatoria di oltre 7 mila posti con lo spostamento della posizione del ricorrente dalla 12.441 posizione alla 5.053.

Sussiste un numero di controinteressati smisurato e per i quali è materialmente impossibile ed insostenibile notificare il medesimo ricorso non conoscendo né indirizzi di residenza né, in ogni caso, essendo economicamente sostenibile l'eventuale notifica.

Il numero di controinteressati è ingente e parte ricorrente chiede fin da ora di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati necessari per pubblici proclami e a mezzo internet.

Si rileva che già parte ricorrente ha provveduto a richiedere gli indirizzi di alcuni controinteressati, giusta istanza che si deposita, ma che la PA è rimasta inerte ed omissiva.

7) SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus è nei motivi.

La PA ha errato nel valutare la prova scritta del ricorrente al cui interno sussistono ben due domande al quale il ricorrente ha risposto in modo corretto, logico, congruo e legittimo, ma che la PA ha valutato errate, in modo illogico, illegittimo, incongruo, per come anche statuito da Codesto TAR.

In relazione al periculum in mora, vi è che la ricorrente – se fosse stata correttamente e legittimamente esaminata da parte della Commissione – sarebbe classificata alla posizione n. 660 della graduatoria e sarebbe stata dichiarata vincitrice.

Si chiede che Codesto On.le TAR voglia, anche alla luce del decreto inaudita altera parte n. 1401/2026, immediatamente disporre la correzione (“Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l’attribuzione di 1 punto (riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25”) e conseguentemente attribuire +1 o + 2 punteggi (+1 in relazione alla risposta n. 21 e + 1 in relazione alla risposta n. 33) e/o in via di subordinate anche solo esclusivamente un +1 in relazione alla sola domanda n. 33 (alpha/gamma in cui Codesto TAR già ha avuto modo di esprimersi in senso positivo), ciò al fine di consentire fin da subito alla ricorrente candidata di implementare la sua posizione all’interno della graduatoria e garantirle l’assunzione!

Il periculum è grave ed irreparabile in quanto la PA nelle more potrebbe – sempre che già non lo ha fatto – aver sottoscritto contratti di lavoro individuali con i candidati vincitori e candidati idonei che potrebbero, dunque, occupare il posto di lavoro al quale ha diritto il ricorrente.

CONCLUSIONI

Si chiede che il TAR voglia, previa concessione di idonea misura cautelare anche solo relativa ad un + 1n relativo alla domanda n. 33, accogliere integralmente il ricorso e conseguentemente annullare in parte qua la graduatoria condannando la PA ad assegnare alla ricorrente il giusto, legittimo, logico, congruo e corretto punteggio alla prova scritta e a posizionarla al n. 606 della graduatoria, e/o nella maggiore posizione all'intero della graduatoria rispetto a quella illegittimamente attribuitogli. Con vittoria di spese e onorari come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere ammessi, anche in via monocratica, a notificare il ricorso de quo mediante pubblici proclami attraverso il sito internet istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam e/o della FORMEZ PA e/o del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, atteso che – dato l'elevato e sconosciuto numero di potenziali destinatari della notifica - non possono che ritenersi sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem, tenuto anche conto delle difficoltà oggettive di reperire gli indirizzi dei destinatari della notifica.

Con ossequio.

Catanzaro, 05/03/2026

Avv. Giancarlo Pitaro

